

Camere di Commercio del  
Piemonte  
Registri Imprese  
LORO INDIRIZZI

e p.c. Direzione Sanità Pubblica  
D.ssa Michelina Audenino  
Settore Igiene e Sanità Pubblica  
C.so Stati Uniti, 1  
10100 TORINO

**Oggetto: Attività' di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali.  
Onicotecnico.**

Le Confederazioni dell'Artigianato Piemontese (Confartigianato, CNA, CasArtigiani) ci hanno segnalato che diversi operatori nel settore onicotecnico risultano iscritti ai Registri impresa delle Camere di commercio del Piemonte ed operano in assenza di personale qualificato estetista. Nella stessa comunicazione ci viene richiesto di intervenire nell'ottica della tutela di chi fruisce del servizio, nonché per la salvaguardia degli operatori qualificati del settore estetica.

Relativamente all'attività di onicotecnico risulta che, in Italia, alcune Commissioni provinciali per l'artigianato operino una precisa distinzione tra l'attività di mera applicazione di unghie artificiali" e quella di "ricostruzione unghie artificiali", pronunciandosi in modo differenziato a seconda che ricorra l'una o l'altra attività: nel primo caso, la mera applicazione di tali "protesi" è considerata attività artigianale, mentre nel secondo caso è stata valutata una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano, pertanto, ricadente nell'ambito della disciplina per l'attività di estetista di cui alla legge 8 gennaio 1990, n. 1 e alla l.r. 9 dicembre 1993, n. 54.

Nella Regione Piemonte la vicenda è nota: alcune ditte esercenti attività di onicotecnico, che avevano chiesto l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge quadro sull'artigianato, si erano viste negare l'istanza in quanto non in possesso della qualificazione di estetista ex legge 1/90; esperito vanamente il ricorso gerarchico alla Commissione Regionale per l'Artigianato Piemonte (C.R.A. ) avevano successivamente adito il Tribunale chiedendo che, previo accertamento della mancata esecuzione, sulla superficie del corpo umano, dei trattamenti e delle prestazioni di applicazione e ricostruzione unghie venisse disposta l'iscrizione all'Albo delle medesime ditte.

Il Tribunale di Torino, in un primo tempo, si era pronunciato contro la C.R.A. ritenendo che “colui che effettua la ricostruzione delle unghie artificiali, non effettua alcuna prestazione o trattamento sulle unghie naturali del cliente al fine di mantenerle in perfette condizioni o di migliorarne l’aspetto estetico” (sentenza n. 2891/2000 X/ C.R.A.), successivamente, lo stesso Tribunale ha mutato orientamento (sentenza n. 3562/2004 X/ C.R.A.), sposando la tesi della C.R.A. Piemonte circa la natura estetica dell’attività in questione.

Secondo il Tribunale il divieto di esercitare l’attività di onicotecnica, qualora il soggetto non sia munito della qualifica professionale di estetista, è ispirato, soprattutto, dalla tutela dell’interesse dei consumatori che, altrimenti, non avrebbero alcuna garanzia circa il possesso in capo a chi esercita l’attività in questione, di adeguate conoscenze tecniche (quali conoscenze di igiene e biologia), che, solo chi è estetista possiede, in quanto ha frequentato un corso della durata di due o tre anni (...). Inoltre, l’attività in questione, oltre ad effettuarsi sulla superficie del corpo umano, ha una finalità meramente estetica, a pieno titolo, pertanto, rientra nella sfera di applicazione della legge 1/90 sull’attività di estetista.

Ancora, la Corte d’appello di Torino, con decreto n. 271/2005 del 22 marzo 2005, riformando sentenza impugnata (n. 1583/04) ha statuito che dette attività sono ricomprese tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 l. 1/90 (nello stesso senso art. 1 della l.r. 54/92). Detto orientamento è stato recepito nella delibera C.R.A. Piemonte n. 104/05 del 25 ottobre 2005 che si allega.

Alla luce di quanto sopra precisato si è ritenuto informare i Registri Imprese delle Camere di Commercio del Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Referenti  
Alessandra MAGNINO  
Rosa PAVESE

Visto  
La Dirigente del Settore  
Tiziana BERNENGO

Il Direttore  
Giuseppe BENEDETTO